



<b>IL PROGETTISTA</b> Dott. Arch. Roberto Diamanti	<b>IL SINDACO</b> Rosolino Azzali
---	--------------------------------------

	<b>COMUNE DI CORTE DE' FRATI</b> (PROVINCIA DI CREMONA)		Piazza Roma 1 26010 Corte d'E Frati (CR) tel. 0372/93121 fax 0372/93570 C.F. e P.IVA 00323930198	
NORD 	PROGETTO <b>PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA          DEL TERRITORIO COMUNALE</b>		SERIE <b>REG</b>	
	CONTENUTO <b>RELAZIONE</b>		<b>00</b>	
	FASE PROGETTUALE <b>PROGETTO</b>			
SCALA	FILE <b>REG00.02.pdf</b>	DATA PROGETTO <b>28/08/2006</b>	DATA VERSIONE <b>28/08/2006</b>	VERSIONE <b>.02</b>



# INDICE

PARTE I	RELAZIONE TECNICA	
Punto 1	Quadro normativo	Pag. 7
Punto 2	Definizioni	Pag. 8
Punto 3	Competenze	Pag. 10
Punto 4	Criteri per la redazione del <i>Piano di classificazione acustica</i>	Pag. 12
Punto 5	<i>Documentazione di impatto acustico e Valutazione previsionale di clima acustico</i>	Pag. 13
Punto 6	Classi e valori limite	Pag. 14
Punto 7	Limiti d'immissione differenziale	Pag. 17
Punto 8	<i>Piano di classificazione acustica e Piano regolatore generale</i>	Pag. 17
Punto 9	<i>Piano di risanamento acustico</i>	Pag. 20
PARTE II	CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI	
Punto 10	Introduzione	Pag. 25
Punto 11	Effetti del <i>Piano di classificazione acustica</i>	Pag. 25
Punto 12	Misure di rumore	Pag. 26
Punto 13	Procedimento di classificazione	Pag. 26
Punto 14	Dimensionamento delle classi	Pag. 27
Punto 15	Perimetrazione delle classi	Pag. 27
Punto 16	Criteri per l'attribuzione delle classi	Pag. 28
Punto 17	Aree ricadenti in <i>Classe I</i>	Pag. 28
Punto 18	Aree ricadenti in <i>Classe V e Classe VI</i>	Pag. 29
Punto 19	Aree ricadenti in <i>Classe II, Classe III e Classe IV</i>	Pag. 30
Punto 20	Fasce di decadimento	Pag. 31
Punto 21	Infrastrutture del trasporto	Pag. 32
Punto 22	Procedure per l'approvazione del <i>Piano di classificazione acustica</i>	Pag. 32
PARTE III	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	
Punto 23	Territorio comunale	Pag. 37
Punto 24	Classificazione delle aree agricole	Pag. 38
Punto 25	Classificazione delle aree produttive	Pag. 40
Punto 26	Classificazione delle aree residenziali	Pag. 41
Punto 27	Classificazione delle aree sensibili	Pag. 41
Punto 28	Classificazione delle infrastrutture del trasporto	Pag. 41



**PARTE I**  
**QUADRO DI RIFERIMENTO**



## Punto 1 Quadro normativo

1. La normativa nel campo dell'inquinamento acustico è costituita principalmente dai seguenti provvedimenti:
  - a. d.P.C.M. 1 marzo 1991 *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*;
  - b. d.g.r. 26 giugno 1993, n. 5/37724 *Linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale*;
  - c. legge 26 ottobre 1995, n. 447 *Legge quadro sull'inquinamento acustico*;
  - d. d.m. 11 dicembre 1996 *Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo*;
  - e. d.m. 31 ottobre 1997 *Metodologia di misura del rumore aeroportuale*;
  - f. d.P.C.M. 14 novembre 1997 *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*;
  - g. d.P.C.M. 5 dicembre 1997 *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*;
  - h. d.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 *Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili*;
  - i. d.m. 16 marzo 1998 *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*;
  - j. d.P.C.M. 31 marzo 1998 *Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
  - k. d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 *Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*;
  - l. articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 *Nuovi interventi in campo ambientale*;
  - m. articolo 60 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 *Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*;
  - n. d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*;
  - o. d.m. 20 maggio 1999 *Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico*;
  - p. d.P.R. 9 novembre 1999 *Regolamento recante modificazioni al d.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 concernente il divieto di voli notturni*;
  - q. d.m. 3 dicembre 1999 *Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti*;
  - r. d.P.C.M. 13 dicembre 1999 *Conferma del trasferimento programmato dei voli da Linate a Malpensa, a norma dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349*;
  - s. d.m. 3 marzo 2000 *Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano*;
  - t. d.m. 29 novembre 2000 *Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*;
  - u. l.r. 10 agosto 2001, n. 13 *Norme in materia d'inquinamento acustico*;
  - v. d.g.r. 8 marzo 2002, n. 7/8313 *Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di impatto acustico*;
  - w. d.g.r. 12 luglio 2002, n. 7/9776 *Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*;

- x. d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare*;
- y. d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 *Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativo alla determinazione e alla prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*.

## **Punto 2**

### **Definizioni**

1. *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
2. *Documentazione di impatto acustico*: relazione capace di fornire gli elementi necessari per la previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di progetti o dall'esercizio di attività. Costituisce quindi valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e con assenza delle previste opere e attività;
3. *Documentazione previsionale del clima acustico*: valutazione circa l'esposizione di recettori posti in aree nelle quali è prevista la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti urbani e prossime ad aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A, B, E e F, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
4. *Inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'*ambiente abitativo* o nell'ambiente esterno tale da provocare:
  - a. fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane;
  - b. pericolo per la salute umana;
  - c. deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'*ambiente abitativo* o dell'ambiente esterno;
  - d. interferenza con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
5. *Livello continuo equivalente di pressione sonora*: parametro fisico adottato per la misura del rumore;
6. *Livello di pressione sonora*: valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB);
7. *Livello di rumore ambientale*: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
8. *Livello di rumore residuo*: *livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale*;
9. *Livello differenziale di rumore*: differenza tra il *livello di rumore ambientale* e il livello del rumore residuo;
10. *Periodo diurno*: è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00;
11. *Periodo notturno*: è di norma quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00;

12. *Piano di classificazione acustica*: strumento per la determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti mediante assegnazione ad ogni porzione del territorio comunale di classi, individuate in relazione alle destinazioni d'uso del territorio;
13. *Piano di risanamento acustico*: strumento per l'individuazione delle zone nelle quali non è possibile contenere il *rumore* al di sotto dei *Valore di attenzione* e per l'individuazione delle misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
14. *Recettore*: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza o ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture;
15. *Rumore*: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente;
16. *Rumore con componenti impulsive*: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo;
17. *Rumore con componenti tonali*: emissione sonora nella quale siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili;
18. *Sorgente sonora*: qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore;
19. *Sorgente sonora fissa*: costituiscono sorgenti sonore fisse:
  - a. gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
  - b. le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
  - c. i parcheggi;
  - d. le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
  - e. i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
  - f. le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
20. *Sorgente sonora mobile*: tutte le sorgenti sonore non comprese a precedente punto;
21. *Sorgente specifica*: *sorgente sonora* selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo;
22. *Striscia di pertinenza*: striscia di terreno, misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, per la quale il d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 stabilisce criteri di immissione del rumore;
23. *Tecnico competente*: figura professionale idonea a:
  - a. effettuare misurazioni;
  - b. verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme;
  - c. redigere i piani di risanamento acustico;
  - d. svolgere le relative attività di controllo;
24. *Tempo di misura*: periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di *rumore*;
25. *Tempo di osservazione*: periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità;
26. *Tempo di riferimento*: parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico in *periodo diurno* o *periodo notturno*;

27. *Valore di attenzione*: il valore di *rumore* che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, determinato in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere;
28. *Valore di qualità*: valore di *rumore* da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, determinato in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legislazione vigente;
29. *Valore limite di emissione*: il valore massimo di *rumore* che può essere emesso da una *sorgente sonora*, determinato in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, misurato in prossimità della sorgente stessa;
30. *Valore limite di immissione*: il valore massimo di *rumore* che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'*ambiente abitativo* o nell'ambiente esterno, determinato in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, misurato in prossimità dei ricettori. Esso si distingue in:
  - a. *Valore limite assoluto*: determinato con riferimento al livello equivalente di *rumore* ambientale;
  - b. *Valore limite differenziale*: determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di *rumore* ambientale ed il rumore residuo.

### Punto 3 Competenze

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 lo Stato ha competenza nelle seguenti materie:
  - a. determinazione dei seguenti valori:
    - *Valore limite di emissione*;
    - *Valore limite di immissione*;
    - *Valore limite di attenzione*;
    - *Valore limite di qualità*;
  - b. determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, compresi i sistemi di allarme e i sistemi di refrigerazione;
  - c. determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
  - d. determinazione dei requisiti acustici delle *Sorgenti sonore* nei luoghi di intrattenimento danzante di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
  - e. determinazione delle tecniche di rilevamento e misurazione dell'*inquinamento acustico*, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del *rumore* emesso dalle infrastrutture del trasporto;
  - f. determinazione dei criteri di misurazione del *rumore* emesso da imbarcazioni e aeromobili e delle relative discipline per il contenimento dell'*inquinamento acustico*;
  - g. predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;
  - h. coordinamento e definizione la normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti, ai fini del contenimento e dell'abbattimento del *rumore*;
  - i. indicazione dei criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie, di infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'*inquinamento acustico*.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 le regioni hanno competenza nelle seguenti materie:
  - a. individuazione delle competenze delle province in materia di *inquinamento acustico*;

- b. individuazione dei criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni e per l'applicazione dei valori di qualità;
  - c. definizione delle modalità, delle scadenze e delle sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
  - d. definizione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti, ovvero di conflitto tra gli stessi;
  - e. individuazione delle procedure per la predisposizione e per l'adozione da parte dei comuni di *Piani di risanamento acustico*;
  - f. definizione dei criteri e delle condizioni per l'individuazione da parte dei comuni, aventi importanza dal punto di vista paesaggistico e turistico, di valori inferiori a quelli previsti per legge;
  - g. definizione dei criteri per la redazione della documentazione da presentare da parte dei competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere per la valutazione di impatto acustico relativo alle realizzazioni, modifica o potenziamento di opere quali aeroporti, discoteche, strade e impianti di vario tipo;
  - h. definizione dei criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
  - i. predisposizione del piano regionale triennale, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato;
  - j. definizione delle modalità di controllo, nel rispetto della normativa per la tutela dell'*inquinamento acustico*, all'atto del rilascio di permessi di costruire, ovvero entro il termine di 30 giorni dal deposito di denunce di inizio attività, per l'esecuzione di opere edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - k. dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili di cui al precedente punto ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
3. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 le province hanno competenza nelle seguenti materie:
- a. compimento delle funzioni assegnate alle province dalle leggi regionali;
  - b. compimento delle funzioni amministrative in materia d'*inquinamento acustico* previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - c. controllo e vigilanza per garantire l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.
4. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 i comuni hanno competenza nelle seguenti materie:
- a. adozione e approvazione del *Piano di classificazione acustica* del territorio comunale;
  - b. coordinamento della classificazione acustica del territorio con gli strumenti urbanistici adottati;
  - c. controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'*inquinamento acustico* all'atto del rilascio di permessi di costruire, ovvero entro il termine di 30 giorni dal deposito di denunce di inizio attività, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- d. adozione ed approvazione del *Piano di risanamento acustico*, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. Ai sensi del successivo articolo 7, nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, la giunta comunale deve presentare la relazione biennale sullo stato acustico del comune al consiglio comunale, che la approva e la trasmette alla regione e alla provincia;
- e. adeguamento e controllo:
  - delle prescrizioni per il contenimento dell'*inquinamento acustico* prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - del *rumore* prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto;
  - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione d'impatto acustico;
- f. adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'*inquinamento acustico*, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;
- g. autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per spettacoli a carattere temporaneo o mobile;
- h. adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'*inquinamento acustico*;
- i. introduzione di limiti d'esposizione inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni statali nel caso il territorio comunale presenti particolare interesse paesaggistico-ambientale;

#### **Punto 4**

##### **Criteria per la redazione del *Piano di classificazione acustica***

1. I presupposti per la redazione del *Piano di classificazione acustica* sono i seguenti:
  - a. i comuni devono adottare la classificazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - b. è vietato il contatto tra aree, anche di comuni confinanti, appartenenti a classi i cui valori limite si differenzino per più di 5 dB(A), ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - c. nella classificazione acustica devono essere individuate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - d. nel d.P.C.M. 14 novembre 1997 sono definiti le classi ed i limiti che devono essere usati nella classificazione;
  - e. il d.P.R. 11 dicembre 1997, n. 469 prevede l'inserimento, nella classificazione, del *rumore* prodotto dalle infrastrutture aeroportuali;
  - f. il d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 prevede l'inserimento, nella classificazione, del *rumore* prodotto dalle infrastrutture ferroviarie;
  - g. la d.g.r. 26 giugno 1993, n. 5/37724 individua le linee guida per la realizzazione e l'approvazione del *Piano di classificazione acustica del territorio comunale*;
  - h. il d.m. Ambiente 29 novembre 2000 stabilisce i criteri tecnici per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle autostrade;
  - i. la l.r. 10 agosto 2001, n. 13 specifica in dettaglio i compiti dei comuni nel campo della prevenzione del *rumore*, tra i quali, i criteri per la realizzazione e le modalità di approvazione del *Piano di classificazione acustica* comunale. La legge regionale

- definisce infatti quegli adempimenti amministrativi preventivi che erano l'obiettivo fondamentale della legge 26 ottobre 1995, n. 447. L'azione degli enti locali nel controllo dell'*inquinamento acustico* risulta quindi incentrarsi sulla prevenzione, anziché, come in passato, sulla vigilanza e sulla repressione;
- j. la d.g.r. 8 marzo 2002, n. 7/8313 indica le modalità di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico;

## **Punto 5**

### ***Documentazione di impatto acustico e Valutazione previsionale di clima acustico***

1. La *Documentazione di impatto acustico* e la *Valutazione previsionale di clima acustico*, di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, devono essere redatte secondo le modalità e i criteri tecnici stabiliti dalla d.g.r. 8 marzo 2002, n. 7/8313, come stabilito all'articolo 5 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13.
2. L'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce che i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'*Inquinamento acustico* delle popolazioni interessate.
3. Nell'ambito delle suddette procedure, ovvero su richiesta del Comune, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono *Documentazione di impatto acustico* relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
  - a. aeroporti, aviosuperfici ed eliporti;
  - b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali);
  - c. discoteche;
  - d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - e. impianti sportivi e ricreativi;
  - f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
4. È fatto obbligo di produrre *Valutazione previsionale di clima acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a. scuole e asili nido;
  - b. ospedali;
  - c. case di cura e di riposo;
  - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma precedente.
5. Devono inoltre essere corredati da *Documentazione di previsione di impatto acustico*:
  - a. le richieste di permesso di costruire;
  - b. le denunce di inizio attività;
  - c. i certificati di agibilità;
  - d. le autorizzazione all'esercizio di attività;relativi a impianti e infrastrutture adibiti alle seguenti funzioni:
  - e. attività produttive;
  - f. attività sportive e ricreative;
  - g. servizi commerciali polifunzionali.
6. La *Documentazione di previsione di impatto acustico* e la *Valutazione previsionale del clima acustico* sono soggette a valutazione da parte del competente ufficio comunale, il quale si avvale del parere emesso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
7. La *Documentazione di previsione di impatto acustico* e la *Valutazione previsionale del clima acustico* devono essere redatte da un *tecnico competente*.

8. La *Documentazione di previsione di impatto acustico* e la *Valutazione previsionale del clima acustico* devono permettere la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere progettate e delle attività previste e deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori previsti.
9. In luogo della documentazione di cui al precedente comma 4 può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatto nelle forme previste all'articolo 38 del medesimo decreto.

## Punto 6 Classi e valori limite

1. Il d.P.C.M. 14 novembre 1997 individua le classi in cui deve essere diviso il territorio comunale ai fini della classificazione acustica. Nel testo sono definiti sia i criteri di massima per l'individuazione delle classi, sia i valori limite di rumore previsti per ogni classe.
2. Le definizioni delle sei classi previste dal suddetto decreto, individuate sulla prevalente o esclusiva destinazione d'uso del suolo, sono riportate nella Tabella 1. La *Classe I* individua aree che richiedono particolare protezione dal rumore, mentre le successive classe riguardano aree destinate ad attività umane progressivamente più intense. Le *Classe II*, la *Classe III*, la *Classe IV* e la *Classe V* possono essere destinate alla residenza, seppure in concomitanza con attività via via più impattanti. La *Classe VI* è destinata in via esclusiva all'esercizio di attività produttive.
3. Le definizioni di cui alla Tabella 1 riportano integralmente quanto previsto al d.P.C.M. 1 marzo 1991.

<b>Tabella 1</b> <b>Classi per la classificazione acustica del territorio comunale (d.P.C.M. 14 novembre 1997)</b>
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4. All'articolo all'articolo 5 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 è previsto che le infrastrutture stradali siano dotate di fasce di pertinenza all'interno delle quali le emissioni rumorose prodotte sono esentate dal rispetto dei limiti imposti dal *Piano di classificazione del territorio comunale*. All'interno delle suddette fasce, di cui agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, devono essere rispettati i Valori limite di immissione di cui alla

Tabella 1 dell'Allegato 1 al predetto decreto. Il dimensionamento delle fasce è definito alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1.

<b>Tabella 2</b> <b>Valori limite di emissione – Leq in dB(A)</b>		
Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo	
	Diurno (6:00–22:00)	Notturno (22:00–6:00)
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	45	35
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	50	40
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	55	45
<i>Classe IV – Aree d'intensa attività umana</i>	60	50
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	65	65

<b>Tabella 3</b> <b>Valori limite di immissione – Leq in dB(A)</b>		
Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo	
	Diurno (6:00–22:00)	Notturno (22:00–6:00)
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	60	50
<i>Classe IV – Aree d'intensa attività umana</i>	65	55
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

<b>Tabella 4</b> <b>Valori limite di immissione – Leq in dB(A)</b>		
Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo	
	Diurno (6:00–22:00)	Notturno (22:00–6:00)
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	60	50
<i>Classe IV – Aree d'intensa attività umana</i>	65	55
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

<b>Tabella 5</b> <b>Valori di attenzione – Leq in dB(A)</b>				
Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo			
	Diurno (6:00–22:00)		Notturno (22:00–6:00)	
	1 ora	16 ore	1 ora	8 ore
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	60	50	45	40
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	65	55	50	45
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	70	60	55	50
<i>Classe IV – Aree d'intensa attività umana</i>	75	65	60	55
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	80	70	65	60
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	80	70	75	70

<b>Tabella 6</b> <b>Valori di qualità – Leq in dB(A)</b>		
Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo	
	Diurno (6:00–22:00)	Notturno (22:00–6:00)
<i>Classe I – Aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>Classe II – Aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>Classe III – Aree di tipo misto</i>	57	47
<i>Classe IV – Aree d'intensa attività umana</i>	62	52
<i>Classe V – Aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>Classe VI – Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

5. Alle Tabelle 2, 3, 4, 5 e 6, riprese dalle tabelle A, B, C, D dell'Allegato 1 al d.P.C.M. 14 novembre 1997, sono indicati i limiti relativi ad ogni classe, la cui definizione è data dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e sono di seguito riportate:
  - a. *Limite d'emissione*: valore riferito alle singole sorgenti fisse o mobili, viene controllato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità (ricettori);
  - b. *Limite d'immissione assoluto*: valore riferito al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. Deve essere verificato per il periodo di riferimento considerato;
  - c. *Limite d'attenzione*: analogo al limite d'immissione assoluto, ma valutato sul lungo periodo; il superamento di tale limite comporta l'adozione di un Piano di Risanamento Acustico;
  - d. *Limite di qualità*: valore da perseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
6. I limiti delle Tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 sono stati individuati in conformità ai seguenti principi:
  - a. la variazione tra valore omogenei relativi a due classi successive è sempre di 5 dB(A), ad eccezione di quanto avviene tra la *Classe V* e la *Classe VI*;
  - b. i limiti di una classe si riferiscono al *periodo diurno* e al *periodo notturno*, i cui valori sono sempre inferiori di 10 dB(A) a quelli del *periodo diurno*, tranne che in *Classe VI*.
7. Le sorgenti di rumore devono rispettare i limiti della zona all'interno della quale si procede alla misurazione. Le emissioni rumorose devono quindi rispettare non solo i limiti della classe in cui è localizzata la sorgente sonora, ma anche quelli delle classi limitrofe.

## **Punto 7**

### **Limite d'immissione differenziale**

1. Oltre ai limiti di zona, l'articolo 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 ha confermato l'esistenza del limite d'immissione differenziale, già introdotto dal d.P.C.M. 1 marzo 1991. Tale limite è definito solo all'interno delle abitazioni ed è uguale per tutte le classi. Fa eccezione la *Classe VI*, nella quale non è applicabile, in quanto in tale classe non è prevista la presenza di abitazioni.
2. Il *Limite di rumore differenziale* impone che la differenza tra il *rumore ambientale* e il *rumore residuo* non superi i 5 dB(A) durante il *periodo diurno* e i 3 dB(A) durante il *periodo notturno*.
3. Il *Limite di rumore differenziale* non si applica qualora il rumore ambientale misurato all'interno di un edificio sia inferiore ad una certa soglia, in quanto ritenuto trascurabile.
4. La soglia d'applicabilità varia in funzione del fatto che il periodo di riferimento sia diurno o notturno e in funzione dell'eventuale apertura dei serramenti dell'edificio, che incide sulla misurazione del rumore ambientale rilevabile all'interno dei locali.
5. I livelli minimi di rumore ambientale per l'applicabilità del *Limite d'immissione differenziale* sono riportati alla Tabella 7.

<b>Tabella 7</b>		
<b>Livelli minimi di rumore ambientale per l'applicabilità del <i>Limite d'immissione differenziale</i></b>		
Metodo di rilevamento	Periodo	
	Diurno (6:00–22:00)	Notturno (22:00–6:00)
Finestre aperte	50 dB(A)	40 dB(A)
Finestre chiuse	35 dB(A)	25 dB(A)

6. Il *Limite d'immissione differenziale* non può inoltre essere applicato al rumore prodotto dalle seguenti sorgenti sonore:
  - a. infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - b. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - c. servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

## **Punto 8**

### ***Piano di classificazione acustica e Piano regolatore generale***

1. Il *Piano di classificazione acustica* è atto tecnico-politico di governo del territorio, che ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo dal punto di vista dell'impatto acustico. Il suo scopo è quello di prevenire il deterioramento sonoro delle zone non inquinate dal rumore e di fissare obiettivi di risanamento di quelle inquinate.
2. Le indicazioni contenute nel *Piano di classificazione acustica* non interferiscono, né tanto meno impediscono, la trasformazione urbanistica del territorio. La costruzione di fabbricati, di strade od altre infrastrutture del trasporto, di insediamenti produttivi, i cambi di destinazione d'uso, ecc. rimangono regolati dalle norme urbanistiche e dal *Piano regolatore generale*. Ciò che viene imposto è che il livello di rumore prodotto direttamente o indirettamente, come nel caso del traffico indotto da un centro

commerciale, dall'avvio di una attività, sia compatibile coi limiti fissati dal *Piano di classificazione acustica*.

3. Quindi il *Piano di classificazione acustica* disciplina esclusivamente l'emissione di energia sonora nell'ambiente, non l'uso e le trasformazioni del suolo. La presenza di limiti acustici diventa un vincolo alle trasformazioni solo allorquando le emissioni rumorose di una nuova realizzazione non possano essere ricondotte nell'ambito dei limiti fissati dal *Piano di classificazione acustica*.
4. Il *Piano di classificazione acustica* non interferisce quindi con le indicazioni del *Piano regolatore generale*, che conserva il proprio carattere di strumento di pianificazione territoriale di rilevanza comunale, del quale, al contrario, costituisce atto complementare qualificante e subordinato.

Tabella 8																	
Zone omogenee del Piano regolatore generale approvato con d.c.c. n. 12 del 31 maggio 2005																	
Zona omogenea	Attività ammesse <b>A</b> , parzialmente ammesse <b>P</b> e vietate <b>V</b> individuate secondo il codice ATECO 2002																
	A Agricoltura, caccia e silvicoltura	B Pesca, piscicoltura e servizi connessi	C Estrazione di minerali	D Attività manifatturiere	E Produzione e distribuzione di energia elettrica	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	H Alberghi e ristoranti	I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	J Attività finanziarie	K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese	L Amministrazione pubblica	M Istruzione	N Sanità e assistenza sociale	O Altri servizi pubblici, sociali e personali	P Attività svolte da famiglie e convivenze	Q Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Zona A/1 – Centro storico	V	V	V	P	V	V	A	P	V	A	A	V	A	A	A	A	V
Zona A/2 – Verde privato	V	V	V	P	V	V	A	P	V	V	V	V	A	A	A	A	V
Zona B/1 – Zona residenziale consolidata	V	V	V	P	V	V	A	P	V	A	A	V	A	A	A	A	V
Zona B/2 – Zona residenziale di completamento	V	V	V	P	V	V	A	P	V	A	A	V	A	A	A	A	V
Zona C – Zona residenziale di espansione	V	V	V	P	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	A	V
Zona D/1 – Zona produttiva consolidata	V	V	V	A	A	A	A	A	A	A	A	V	A	V	V	V	V
Zona D/2 – Zona di salvaguardia artigianale	V	V	V	A	V	A	A	A	A	A	A	V	A	V	V	A	A
Zona D/3 – Zona produttiva di espansione	V	V	V	A	A	A	A	A	A	A	A	V	A	V	V	V	V
Zona E/1 – Insediamento agricolo storico	A	V	V	P	P	V	P	A	V	P	P	V	V	V	P	V	V
Zona E/2 – Zona agricola di riqualificazione funzionale	A	V	V	P	P	A	P	P	A	P	P	V	A	A	P	A	V
Zona E/3 – Zona agricola di sviluppo aziendale	A	V	V	P	P	V	P	P	V	P	P	V	V	V	P	V	V
Zona E/4 – Zona agricola di salvaguardia produttiva	A	V	V	P	P	V	P	P	V	P	P	V	V	V	P	V	V
Zona E/5 – Zona agricola a tutela parziale	A	V	V	P	P	V	P	P	V	P	P	V	V	V	P	V	V
Zona E/6 – Zona agricola a tutela integrale	A	V	V	P	P	V	P	P	V	P	P	V	V	V	P	V	V
Zona E/7 – Zona di interesse naturalistico–paesistico	A	V	V	P	P	V	P	P	V	P	P	V	V	V	P	V	V
Zona F – Attrezzature e impianti di interesse generale	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	A	A	A	P	A
Percorsi ciclabili	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Percorsi tutelati	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Strade esistenti	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Strade di nuova costruzione	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Acque	V	A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Tabella 9						
Zone omogenee del Piano regolatore generale approvato con d.c.c. n. 12 del 31 maggio 2005						
Zona omogenea	Classi previste per zona omogenea					
Zona A/1 – Centro storico		II	III			
Zona A/2 – Verde privato		II	III			
Zona B/1 – Zona residenziale consolidata		II				
Zona B/2 – Zona residenziale di completamento		II				
Zona C – Zona residenziale di espansione		II				
Zona D/1 – Zona produttiva consolidata			III	IV	V	
Zona D/2 – Zona di salvaguardia artigianale			III			
Zona D/3 – Zona produttiva di espansione				IV	V	
Zona E/1 – Insediamento agricolo storico			III			
Zona E/2 – Zona agricola di riqualificazione funzionale		II				
Zona E/3 – Zona agricola di sviluppo aziendale			III	IV		
Zona E/4 – Zona agricola di salvaguardia produttiva			III	IV		
Zona E/5 – Zona agricola a tutela parziale			III			
Zona E/6 – Zona agricola a tutela integrale			III			
Zona E/7 – Zona di interesse naturalistico-paesistico		II				
Zona F – Attrezzature e impianti di interesse generale	I	II	III	IV		
Percorsi ciclabili						
Percorsi tutelati		II				
Strade esistenti			III	IV		
Strade di nuova costruzione						
Acque	I	II	III	IV		

5. Gli effetti che *Piano di classificazione acustica* esercita sull'attività di pianificazione urbanistica si manifestano soprattutto in fase preventiva, allorquando debba essere valuta a priori la compatibilità acustica dei nuovi interventi. Ad eccezione degli interventi più rilevanti, in genere sottoposti ad una *Valutazione d'impatto ambientale* gestita a livello istituzionale superiore, spetta al Comune valutare preventivamente tutte le modificazioni dell'assetto territoriale, al fine d'individuare e prevenire situazioni d'*inquinamento acustico*.
6. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, l'attività preventiva del Comune si esercita nel caso sia prevista l'esecuzione delle seguenti opere:
  - a. insediamenti residenziali;
  - b. insediamenti produttivi o commerciali;
  - c. infrastrutture del trasporto;
  - d. infrastrutture le cui emissioni sonore possono ripercuotersi su vaste aree e che perciò richiedono *Documentazione di impatto acustico*.

## Punto 9

### *Piano di risanamento acustico*

1. Il *Piano di risanamento acustico* è strumento funzionale alla risoluzione di gravi situazioni d'*inquinamento acustico*, da prevedersi qualora i costi di bonifica risultino non sostenibili da un unico soggetto, oppure il risanamento richieda azioni coordinate da parte di più











































